



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE
SERVIZIO ESPROPRI E RILIEVI

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 19-07-2012

OGGETTO: *Sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 476/2011. Atto di Transazione del 20 Aprile 2012. Impegno spesa e liquidazione dell'importo spettante all'avente diritto, oltre interessi.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE

Visto l'Art. 107 del D.Lgs. n°267/2000;

Visto l'Art. 67 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17/12/2009;

Vista la disposizione del Sindaco del Comune di Scandicci 14/12/2010 n. 64 prot. 51652 con la quale è stato conferito all'Arch. Andrea Martellacci l'incarico di direzione del Settore "OO.PP., Manutenzione e Ambiente".

Vista al Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 29/05/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio 2012 dell'Ente e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 30/05/2012 con la quale è stato approvato il PEG e PDO per il 2012;

Premesso che:

- a seguito dell'approvazione del progetto della nuova strada in località Casellina, avvenuta con delibera consiliare 434 del 1981, fu disposto con atti della Giunta Comunale nn. 1102 e 1103 del 5.11.81, l'espropriazione, nonché l'occupazione d'urgenza delle aree a ciò necessarie, tra cui la particella 1087 di proprietà del Sig. Renzo Caciolli per una superficie di circa 1150 mq;

- nel 1982, previo avviso, fu preso formale possesso da parte del Comune delle aree e redatti gli stati di consistenza da cui risultò che l'area di proprietà dell'attore era coltivata direttamente dallo stesso a colture ortive con irrigazione;
- i relativi lavori per la costruzione della viabilità furono ultimati nel 1984;
- con provvedimento del 29.10.82 il Comune comunicò l'indennità provvisoria di esproprio, nella misura di £ 4.025.000 che, però, non fu accettata;
- con atto di citazione, notificato nel 1998, il Sig. Caciolli si rivolse al Tribunale per ottenere il risarcimento del danno per illegittima acquisizione, nella misura di circa £ 154.000.000, oltre rivalutazione e interessi dal 6.2.1990, e la condanna del Comune al pagamento dell'indennità di occupazione, oltre interessi legali dal 7.1.82 e rivalutazione;
- il Comune si è costituito innanzi al Tribunale, contestando la domanda di parte attrice;
- a seguito di CTU ammessa in corso di causa, il perito d'ufficio, nonostante avesse accertato che l'area de qua ricadeva in fascia di rispetto autostradale e fosse destinata "a strada" ritenne applicabile al caso di specie il predetto art. 5 bis L. 359/92, determinandone il valore venale in £/mq 255.000, riducendo lo stesso ad 1/3, supponendo la destinazione dell'area solo a parcheggio;
- con perizia di parte il Comune contestò le conclusioni della CTU, ritenendo invece, l'area di specie inedificabile e, quindi, non applicabile il predetto art. 5 bis della L. 359/92, chiedendo che fosse determinato il valore dell'area secondo i valori agricoli medi previsti dall'art. 16 L. 865/71;
- con sentenza 3471 del 30.09.05 il Tribunale di Firenze dichiarò la propria incompetenza a favore della Corte d'Appello in ordine alla domanda di indennità di occupazione legittima, dichiarando prescritto il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva richiesto dall'attore;
- con atto di riassunzione innanzi alla Corte d'Appello, notificato nel 2006, il Sig. Caciolli ha chiesto il pagamento dell'indennità di occupazione legittima nella misura di € 9.942,34, come determinato dal CTU nel primo grado di giudizio, oltre interessi legali dal 7.1.82, data del procedimento autorizzativo dell'occupazione d'urgenza;
- con successivo atto notificato nel 2006 lo stesso Caciolli ha impugnato la predetta sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma, nonché la condanna del Comune al risarcimento del danno di € 35.987,27, anch'essa determinata dal CTU nel primo grado, oltre interessi e rivalutazione dal 06.02.90;
- il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza del Tribunale n. 3471/05 ed, in ipotesi, perché fosse riconosciuto a favore di parte attrice il solo valore agricolo del suolo in comune commercio ed in via istruttoria perché venisse disposta CTU per determinarne il relativo valore;
- la Corte d'Appello, con sentenza parziale n. 1415 dell'8.10.09 ha ritenuto non prescritto il diritto del Caciolli al risarcimento del danno per l'occupazione

acquisitiva posta in essere dal Comune ed ha, però, accolto la domanda di ipotesi dello stesso Comune, ritenendo inedificabile l'area occupata e quindi che era da quantificarsi il valore di mercato del terreno sulla base della destinazione agricola;

- con tale decisione veniva, dunque, disposto supplemento di CTU da cui poi è emersa la quantificazione del valore agricolo dell'area destinata a sede stradale in € 7.042,77, mentre quello dell'area con destinazione industriale in € 5.489,99, così complessivamente in € 12.532,76;

Preso atto che con sentenza n. 476 dell'11 aprile 2011 la Corte d'Appello di Firenze ha determinato il danno subito dal sig. Caciolli in € 12.532,76 con riferimento alla data del 06.02.1990, condannando il Comune al pagamento di tale somma in favore dell'attore con rivalutazione monetaria dal 06.02.90 ad oggi ed interessi da calcolare, compensando in ragione di $\frac{1}{4}$ le spese del doppio grado di giudizio e condannando il Comune a rimborsare a Caciolli i residui $\frac{3}{4}$ delle spese che per l'intero, per il primo grado sono state liquidate in € 5.198,06, oltre CAP e IVA ove dovuta (di cui € 248,06 per spese, € 1.200,00 per diritti, € 3.200,00 per onorari ed € 550,00 per rimborso spese generali) e per il secondo grado in € 4.680,11, oltre CAP e IVA ove dovuta (di cui € 517,61 per spese, € 1.400,00 per diritti, € 2.300,00 per onorari ed € 462,5 per rimborso spese generali);

Rilevato dalla motivazione della sentenza che la Corte d'Appello ha condiviso il valore indicato dal CTU in £ 10.630.100, pari a € 5.489.99 in riferimento a mq. 81,77 acquisiti dal Comune a destinazione industriale (£130.000 x 81,77);

Preso atto che, invece, per la più ampia porzione di mq. 1.363,67, il CTU ha indicato un prezzo di £ 85.000 a mq, rilevando che il vincolo autostradale impedisce la realizzazione di manufatti, ma non altre utilizzazioni dell'area quali ad esempio, quella a parcheggi privati;

Considerato che in relazione ad una simile destinazione il Comune si è opposto, rilevando l'assoluta inedificabilità dell'area talché occorrerebbe avere riguardo al valore agricolo e che la Corte ha condiviso il ragionamento del Comune, ritenendo che il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dalla legge non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire per la loro prossimità alla sede autostradale pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile all'occorrenza dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, impianto cantieri, deposito materiali, etc. Pertanto, anche opere minimali, quali

quelle occorrenti per la realizzazione di parcheggi privati, sarebbero idonee a vanificare le esigenze alla base del rispetto autostradale, per cui non può che aversi riguardo al valore di mercato del terreno sulla base della destinazione agricola;

Rilevato, pertanto, che la Corte ha ritenuto che mq. 1363,67 devono essere valutati avendo riguardo al valore agricolo, per un valore di mercato di tale porzione di € 7.042,77;

Preso atto che con nota, registrata al protocollo n. 17440, il 03.05.11, al cui dettaglio ci si riporta integralmente, il legale di controparte, in esecuzione della citata sentenza ha chiesto all'Amministrazione comunale il pagamento delle spese legali di complessivi € 9.252,25;

Visto che con successiva nota prot. n. 19712 del 19.05.11, al cui dettaglio ci si riporta integralmente, il medesimo ha trasmesso, tra l'altro, anche il conteggio analitico delle somme dovute per il risarcimento del danno de quo per un importo complessivo di € 36.288,00, di cui € 22.894,26 per capitale rivalutato ed € 13.393,74 per interessi su capitale rivalutato;

Preso altresì atto che le spese di registrazione sentenza risultano pari a € 1.210,00;

Preso altresì atto che il legale con la predetta lettera del 19.05.11 ha chiesto altresì il rimborso dei $\frac{3}{4}$ della tassa di registrazione della prima sentenza non definitiva per € 126,00, ($\frac{3}{4}$ di € 168,00);

Visto l'art. 194 del D.L.vo 267/00 concernente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Vista la nota del 05.09.11 del Direttore Generale, con cui dichiara in merito alla causa in oggetto il debito fuori bilancio per un importo totale, a carico dell'Ufficio Advocatura Comunale di € 10.462,25 (dato dalla somma di € 9.252,25 e € 1.210,00), da finanziare sul Capitolo 47010/1, che presenta sufficiente disponibilità;

Vista altresì la dichiarazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Manutenzione Ambiente del Settembre 2011 con cui attesta, relativamente alla vertenza de qua, un debito di € 36.288,00;

Preso atto che occorre, però, "attualizzare" i conteggi, calcolando gli interessi legali sul risarcimento del danno presuntivamente al 30 Novembre 2011 e calcolando l'aliquota IVA aggiornata del 21% per il calcolo delle spese legali;

Visto che a seguito di scambio di corrispondenza intercorsa nell'Ottobre 2011 - come da note prot. n. 38603 del 20.10.2011 e prot. n. 39017 del 24.10.11 - sono stati riveduti i conteggi;

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 08/11/2011 è stato approvato quanto segue:

1) Di prendere atto della sentenza della Corte d'Appello di Firenze, Sezione I Civile, n. 476/2011, repertorio 577, pronunciata nella causa R.G. n. 2492/06 di cui in premessa.

2) Di riconoscere, a seguito della sentenza della Corte d'Appello 476/2011, ai sensi dell'art. 194 del D. L.vo 267/00, il debito complessivo di € 46.728,01, così dettagliato:

- € 9.305,54 per spese legali come in premessa specificato;
- € 36.388,97, come in premessa specificato, per il risarcimento del danno da risarcire, maggiorato di interessi e rivalutazione a cui è stato condannato il Comune di Scandicci con la citata sentenza.
- € 126,00 per rimborso dei $\frac{3}{4}$ della tassa di registrazione della sentenza non definitiva 1415/09.
- € 907,50 per $\frac{3}{4}$ della tassa registrazione della suddetta sentenza.

3) Di prendere altresì atto che la tassa di registrazione è, ad oggi, pari a complessivi € 1.210,00 di cui € 907,50 ($\frac{3}{4}$ dell'importo), a carico del Comune, mentre € 302,50, ($\frac{1}{4}$ dell'importo), a carico del Sig. Caciolli;

4) Di dare atto che il Comune provvederà a registrare tale sentenza, pagando l'intero importo di € 1.210,00 e che, pertanto, la quota di $\frac{1}{4}$ a carico del Sig. Caciolli di € 302,50 sarà detratta a compensazione dalla cifra complessiva dovuta allo stesso.

4) Di dare atto che il finanziamento dell'importo di €. 47.030,51 (comprensivo della quota parte a carico del Sig Caciolli di € 302,50 da detrarre a compensazione) sarà così garantito mediante determinazioni dirigenziali di impegno spesa e liquidazione da adottare sui capitoli di rispettiva competenza come di seguito indicato:

- € 10.641,54 per spese legali e registrazione mediante impegno sul capitolo 47010/1, "Spese e onorari di causa" ;
- € 36.388,97 per il risarcimento del danno, comprensivo di rivalutazione e interessi, mediante impegno sul capitolo 481000/43, "Acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale" finanziato da alienazioni;

che presentano adeguata disponibilità.

5) Di comunicare quanto deciso con il presente atto alla Corte dei Conti.

Rilevato che:

- non è stato ancora liquidato al signor Caciolli l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, di cui alla sentenza n. 476/2011, di € 36.388,97 così come rivalutato e maggiorato degli interessi fino al 30 novembre 2011, in quanto è emerso che:

- la Società Autostrade per l'Italia s.p.a., al fine di realizzare l'ampliamento della sede autostradale, ha proceduto all'immissione in proprio possesso ed all'esproprio di una parte delle aree già di proprietà del signor Renzo Caciolli. Una parte della suddetta area è, tuttavia, quella in precedenza occupata e trasformata dal Comune di Scandicci in sede stradale per la realizzazione della Via Codignola e sulla quale il Comune non ha mai emesso il decreto di esproprio. In particolare, la Società Autostrade per l'Italia s.p.a. ha disposto l'acquisizione dell'area espropriata al sig. Caciolli (ma, come si è detto, in parte già occupata e trasformata dal Comune di Scandicci), mediante decreto di esproprio n. 21343 del 28.07.2010 nei confronti del signor Caciolli, preceduto dal relativo frazionamento catastale del 5/06/2008, n. 283978.1/2008, eseguito dalla Società Autostrade ed in atti dal 5/06/2008, a seguito del quale l'area oggetto del procedimento espropriativo di Autostrade risulta rappresentata dalle particelle 1707 e 1708 del foglio 7 del N.C.T. del Comune di Scandicci, per complessivi 1515 mq. Dei citati complessivi 1515 mq oggetto del suddetto esproprio, 1254,14 mq (accertati dalla CTU depositata in data 8/03/2002) sono quelli già interessati e trasformati dalla viabilità principale denominata Via di Codignola;
- a seguito del medesimo frazionamento, dunque, l'area che a tutt'oggi risulta in proprietà del signor Caciolli è identificata dalla particella 742 del foglio 7, di mq 1055, del NCT del Comune di Scandicci, la quale corrisponde quindi ad una porzione della originaria particella 742 del foglio 7, di mq 2570, già particella 1087 del foglio 8, di mq 2570, del NCT del Comune di Scandicci;
- poiché alla data di emissione del decreto di esproprio a favore della società Autostrade per l'Italia s.p.a. le suddette aree, anche quelle cioè interessate dalla Via di Codignola, risultavano ancora catastalmente

intestate al signor Caciolli, la medesima Società ha provveduto al pagamento della indennità relativa al suddetto esproprio al signor Caciolli anche relativamente alle aree già oggetto di occupazione acquisitiva del Comune di Scandicci, riconosciuta a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 476/2011;

- si rende pertanto necessario, per l'Amministrazione Comunale, recuperare dal signor Caciolli tale l'indennità di esproprio in quanto erroneamente corrispostagli dalla società Autostrade per l'Italia s.p.a.;

Preso atto che:

- l'attuale particella 742 del foglio 7, di mq 1055, del N.C.T. del Comune di Scandicci, quale risultante dal frazionamento del 5/06/2008 eseguito dalla società Autostrade, comprende anche le aree (di complessivi 191,30 mq) interessate dalle opere accessorie a suo tempo realizzate dal Comune di Scandicci unitamente alla via di Codignola, le quali non sono interessate dall'ampliamento della sede autostradale e quindi dall'esproprio eseguito dalla società Autostrade;
- a seguito di scambio di corrispondenza tra il difensore del signor Caciolli, avv. Paolo Pisani, e l'Avvocatura comunale, ed alcuni incontri cui hanno partecipato anche l'Ufficio Espropri e l'Ufficio Patrimonio, le parti hanno concordato sull'opportunità, prima di procedere alla liquidazione del risarcimento del danno come sopra quantificato, di eseguire un frazionamento volto ad individuare, con esattezza, la porzione di area, di 191,30 mq (come accertata in sede di CTU del 8/03/2002), interessata dalle opere connesse alla viabilità principale di Via di Codignola, ma non dall'esproprio della società Autostrade, nonché, a richiesta del legale e del tecnico del signor Caciolli, al fine di riscontrare l'esatto posizionamento, nella mappa catastale, dell'attuale confine viario della Via Codignola adiacente alla particella 742 del foglio 7 di mq 1055 del N.C.T. del Comune di Scandicci, definito a cura della Società Autostrade con il citato frazionamento del 5/06/2008. Il confronto fra i rilievi eseguiti in corso di causa e gli esiti del frazionamento consentirà così di calcolare l'indennità di esproprio spettante al signor Caciolli ed allo stesso legittimamente e definitivamente corrisposta dalla medesima società Autostrade, e quella che, invece, avrebbe dovuto essere corrisposta al Comune di Scandicci per le aree sulle quali insisteva già la Via di Codignola e che pertanto deve essere restituita all'Amministrazione comunale. Il detto

frazionamento sarà eseguito in contraddittorio con il tecnico di fiducia del sig. Renzo Caciolli;

- l'Amministrazione comunale ha pertanto proceduto, a sua cura e spese, a disporre il frazionamento della attuale particella 742 del foglio 7, di mq 1055, del N.C.T. del Comune di Scandicci, attualmente di proprietà del signor Caciolli;

Rilevato che visti anche gli artt. 1241 e 1252 c.c., una volta così consensualmente determinate le indennità spettanti alle parti, a seguito dell'esproprio della società Autostrade per l'Italia, le parti concordano che al signor Caciolli sarà corrisposto l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva detratto l'importo dell'indennità di esproprio spettante al Comune di Scandicci ma pagata dalla società Autostrade per l'Italia s.p.a. al signor Caciolli, a seguito di decreto di esproprio n. 21343 del 28.07.2010;

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 17/04/2012 con la quale è stato fra l'altro l'approvato

- di corrispondere il risarcimento del danno dovuto al Sig. Caciolli per effetto della Sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 476/2011 diminuito della quota parte dell'indennità spettante al Comune di Scandicci, ma pagata dalla Società Autostrade per l'Italia Spa al Sig. Caciolli, per l'esproprio delle aree, di proprietà del medesimo comune, necessarie all'ampliamento della sede autostradale e che tale pagamento avverrà entro il termine del 30 maggio 2012;
- di approvare lo schema di atto di transazione fra il Comune di Scandicci e il Sig. Caciolli;

Considerato che in data 20 aprile 2012 è stato firmato l'atto di transazione fra il Comune di Scandicci e il Sig. Caciolli Renzo in cui fra l'altro il Comune si impegna a corrispondere a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, detratto l'importo dell'indennità di esproprio spettante al comune stesso, alla luce anche di quanto emerso dal frazionamento, entro il 30/05/2012;

Preso atto che Società Autostrade per l'Italia S.p.a. al fine di emettere il decreto Definitivo di esproprio n. 21343 del 28.07.2010 ha provveduto a depositare presso la cassa Depositi e prestiti a favore del Sig. Caciolli la somma

complessiva pari a **€ 32.547,74**, relativa a indennità di esproprio e indennità di occupazione per le particelle rappresentate al catasto del comune di Scandicci nel foglio di mappa 7 particelle 1707 di mq. 735 e 1708 mq. 780 e quindi per complessivi mq. 1515;

Considerato che di tale aree, quota parte e cioè mq. 1254 (come da rilievo del C.T.U.) riguardano aree oggetto di occupazione acquisitiva da parte del Comune di Scandicci per la realizzazione di via di Codignola, come riconosciuto a seguito della Sentenza della corte d'Appello di Firenze n. 476/2011;

Visto il tipo di frazionamento predisposto dal tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Considerato

- che l'Ufficio Espropri, in adempimento ed in conformità all'art. 4 dell'atto transattivo siglato il 20 aprile 2012, tra il Comune di Scandicci e il Sig. Caciolli Renzo, ha predisposto i conteggi volti a determinare l'importo dovuto al Sig. Caciolli a titolo di risarcimento del danno, come da Sentenza della Corte d'Appello n. 476/2011, diminuito dell'indennità dovuta al Comune di Scandicci in conseguenza dell'esproprio di Società Autostrade per l'Italia Spa a da questa pagata al Sig. Caciolli e
- che, tale conteggi hanno tenuto conto delle risultanze del frazionamento e si sono comunque basati sulle effettive superficie così come quantificate e accertate dal CTU in corso della Causa stessa;
- che tali conteggi sono stati sottoposti all'Avvocatura Comunale, la quale li ha poi trasmessi con nota del 21/06/2012 prot. 18170 all'Avvocato di controparte e firmati per accettazione dal Sig. Caciolli in data 02/07/2012;

Preso che da tali conteggi è risultato che:

- l'indennità di esproprio relativa all'area, espropriata da Autostrade per l'Italia Spa e spettante al Comune di Scandicci, ma versata al Sig. Caciolli risulta di **€ 18.811,77**, calcolando gli interessi dalla data presunta di riscossione del sig. Caciolli (12/02/2011) alla data del 30 maggio 2012;
- con deliberazione di Consiglio Comunale 141/2011 è stato stabilito che l'importo dovuto dal Comune di Scandicci per il risarcimento del danno, maggiorato di interessi e rivalutazione a cui è stato condannato il Comune di Scandicci con la citata sentenza è di **€ 36.388,97**, con interessi calcolati sino al 30/11/2011 e che tale importo dovuto, maggiorato degli

interessi sino al 30 maggio 2012, è pari a **€ 36.759,09**, di cui la somma di **€ 16.207,23**, relativamente all'area di 81,77 mq., è soggetto alla ritenuta di cui alla Legge 413/91, in quanto tale area ricadente in zona D;

Risulta quindi pertanto dovuto al Sig. Caciolli, a seguito della Sentenza n. 476/2011, decurtata l'indennità spettante al Comune di Scandicci, ma pagata dalla Società Autostrade per l'Italia spa al Sig. Caciolli, per l'esproprio delle aree, di proprietà del medesimo Comune, necessarie all'ampliamento della sede autostradale, l'importo pari a **€ 17.947,32 (€36.759,09 – € 18.811,77)**, da cui decurtare l'importo di **€ 3.241,44**, in quanto importo relativo alla ritenuta da applicarsi di cui al legge 413/91 sull'importo di € 16.207,23 relativo all'area avente destinazione industriale;

Risulta quindi necessario impegnare e successivamente liquidare l'importo complessivo di **€ 17.947,32**, di cui **€ 3.241,44** relativa alla ritenuta di cui alla legge 413/91 applicata sull'importo di € 16.207,23, sul Bilancio dell'ente capitolo 481000/43 "Acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale"

Precisato che la liquidazione dell'importo spettante al Sig. Renzo Caciolli, nato a Scandicci (FI) il 02/02/1936 e residente a Scandicci (FI) in via Pisana n.196 dovrà essere effettuato mediante Bonifico Bancario sul Conto Corrente, così come indicato dal sig. Caciolli e sullo schema dell'atto di transazione, le cui coordinate non si riportano per motivi di privacy;

Per i motivi in premessa esposti,

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 08/11/2011 avente per oggetto "Sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 476/2011. Riconoscimento del relativo debito fuori bilancio"
- 2) Di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 17 Aprile 2012, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato fra l'altro:
 - approvare uno schema di transazione;
 - di corrispondere il risarcimento del danno dovuto al Sig. Caciolli per effetto della Sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 476/2011 diminuito della quota parte dell'indennità spettante al comune di Scandicci, ma pagata dalla Società Autostrade per l'Italia Spa al Sig. Caciolli, per l'esproprio delle aree, di proprietà

del medesimo Comune, necessarie all'ampliamento della sede autostradale;

- 3) Di prendere atto che in data 20 aprile 2012 è stato firmato l'atto di transazione tra il Comune di Scandicci e il Sig. Caciolli Renzo;
- 4) Di prendere atto che l'importo spettante al Sig. Caciolli Renzo, a titolo di risarcimento del danno dovuto al Sig. Caciolli per effetto della Sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 476/2011, diminuito della quota parte dell'indennità spettante al Comune di Scandicci, ma pagata dalla Società Autostrade per l'Italia Spa al Sig. Caciolli, per l'esproprio delle aree, di proprietà del medesimo Comune, necessarie all'ampliamento della sede autostradale, è di **€ 17.947,32** lorde e nette **€ 14.705,88** ($€ 36.759,09 - 18.811,77 - € 3.241,44$),
- 5) di impegnare il suddetto importo di **€ 17.947,32**, di cui al precedente punto 4) che trova copertura finanziaria come segue: Capitolo 481000/43 "Acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale", impegno n.1506/2011 sub 115/2012
- 6) Di prendere atto che del complessivo importo spettante al Sig. Renzo Caciolli pari ad **€ 17.947,32**, la somma di **€ 16.207,23**, relativa all'area di mq. 81,77, citata e distinta nelle premesse, avente destinazione "Industriale D3", in quanto ricadente in zona omogenea "D", è soggetta alla ritenuta di cui alla legge 413/91 e s.m.i., pertanto l'importo netto complessivo da liquidare a favore del Sig. Caciolli Renzo risulta di **€14.705,88**;
- 7) Di liquidare per i motivi in premessa esposti, e in ottemperanza di quanto stabilito dall'atto di transazione siglato il 20 Aprile 2012 fra il Comune di Scandicci e il sig. Renzo Caciolli, a favore di:
- **Sig. Renzo Caciolli**, nato a Scandicci (FI) il 02/02/1936 e residente a Scandicci (FI) in via Pisana n.196 Cod. Fisc.: CCLRNZ36B02B962U
l'importo di € 17.947,32, ma che di tale importo complessivo la somma di **€ 16.207,23**, relativa all'area di mq. 81,77, citata e distinta nelle premesse, avente destinazione "Industriale D3", in quanto ricadente in zona omogenea "D", è soggetta alla ritenuta di cui alla legge 413/91 e s.m.i., pertanto l'importo netto complessivo da liquidare a favore del Sig. Caciolli Renzo risulta di **€14.705,88**, mediante Bonifico Bancario sul Conto Corrente, così come indicato dal sig. Caciolli e sullo schema dell'atto di transazione, le cui coordinate non si riportano per motivi di privacy;

- 8) Di dare atto che la spesa di **€ 17.947,32** . è garantita come segue:
Capitolo 481000 "Acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale"art. 43
impegno 1506/2011 sub. 115/2012
- 9) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla presente liquidazione, come previsto dall'atto di transazione siglato in data 20 aprile 2012 fra il Sig. Renzo Cacioli e il Comune di Scandicci;
- 10) Di prendere atto che la presente liquidazione non è soggetta alla Legge 136/2010 e s.m.i., relativa alla tracciabilità dei pagamenti;
- 11) Che il Responsabile del Procedimento è l'architetto Andrea Martellacci;
- 12) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio online per la durata di quindici giorni;
- 13) Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI
E VERDE
Arch. Andrea Martellacci